

Linee guida: come avviare la procedura di opposizione

Mettere a punto una corretta istanza di opposizione è fondamentale. Per agevolare coloro che ritengono leso il proprio diritto all'assegnazione di un dato nome a dominio, e guidarli nella preparazione della domanda per avviare l'iter di contestazione, l'Unità aspetti legali e contenzioso del Registro .it ha messo a punto delle Linee guida ad hoc per indicare all'utente poco esperto i passi da compiere e quali dati inserire.

1 La registrazione di un dominio .it e il potenziale conflitto con un diritto di un terzo

a) La registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it avviene in base al principio "first come first served" per soggetti che hanno cittadinanza, residenza o sede in paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera e nel Regno Unito

b) Il sistema regolamentare sulla base del quale il Registro .it opera, prevede una specifica tutela nei confronti del terzo che, titolare di un valido diritto, voglia agire in via stragiudiziale al fine di ottenere l'assegnazione di un nome a dominio già registrato da altro soggetto

c) In proposito, infatti, i Regolamenti forniscono all'utenza la possibilità di attivare la procedura di opposizione, la procedura di Riassegnazione di un nome a dominio, nonché l'Arbitrato

d) L'attivazione della procedura di opposizione di un nome a dominio è condizione necessaria per consentire al ricorrente di accedere agli strumenti di risoluzione extragiudiziarie delle dispute quali la procedura di riassegnazione e l'Arbitrato.

e) in pendenza di una opposizione:

- il nome a dominio non può essere sottoposto ad una operazione di modifica del registrante.
- Nell'ipotesi in cui la stessa si risolva a favore dell'opponente il nome a dominio, per 30 giorni, può essere registrato solo da chi ha proposto l'opposizione

2 Riferimenti normativi, i regolamenti e le linee guida

a) Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (reperibile sul sito www.nic.it)

b) Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (reperibile sul sito www.nic.it)

c) Linee Guida tecniche e legali allegare ai precedenti regolamenti (reperibile sul sito www.nic.it)

d) Regolamento generale sulla protezione dei dati Garante per la protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

e) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30. Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273. In particolare si richiamano gli Artt. 12, 22, 118 e 133

f) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n.2868/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

g) Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (Convention de la Haye du 5 ottobre 1961)

3 In concreto cosa fare

a) Una opposizione può essere avanzata da chiunque tenendo presente che il vigente Regolamento consente la registrazione di un nome a dominio soltanto a soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera e nel Regno Unito

b) La procedura può essere presentata sia dal soggetto interessato che in nome e per conto di altro soggetto; in quest'ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti. Diversamente, il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la relativa procura, presentando, oltre al suo documento di identità in corso di validità, anche quello del delegante

c) Ai fini di un eventuale ottenimento dell'assegnazione del nome a dominio la procedura può essere introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non avente i requisiti per l'assegnazione di un nome a dominio, purché il delegato dia prova di agire quale licenziatario od in forza di esplicita concessione di altro diritto

d) Al fine di attivare la procedura in discorso è necessario inviare al Registro una istanza contenente:

- le generalità del mittente
- il nome a dominio oggetto dell'opposizione
- i motivi di opposizione e una eventuale descrizione del pregiudizio subito e/o del proprio diritto che questi presume leso

e) La procedura viene attivata d'ufficio, anche nel momento in cui riceve notizia dell'esistenza di un procedimento giudiziario o amministrativo inerente l'assegnazione del nome a dominio

f) L'opposizione si considera attivata a decorrere dalla data di apposizione dello stato di "challenged" al nome a dominio, così come comunicato alle parti interessate

g) Al fine di mantenere l'opposizione pendente, l'interessato è tenuto a confermarla al Registro ogni 180 giorni lavorativi per non più di due volte, fatto salvo l'esistenza di un procedimento giudiziario o amministrativo inerente l'assegnazione del nome a dominio

h) Il Registro .it non prende parte alla procedura di opposizione. L'istante, apposto lo stato di "challenged", può accedere ad uno degli strumenti di risoluzione extragiudiziarie delle dispute

4 Informazioni

a) Sul sito del Registro sono a disposizione dell'utenza i modelli, da compilare e sottoscrivere anche digitalmente, per l'attivazione della procedura da parte delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche

b) Il mandato e i documenti allegati riferiti a soggetti non appartenenti ad uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), allo Stato del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, alla Confederazione Svizzera e al Regno Unito, devono essere tramessi al Registro .it autenticati e muniti di apostile oppure legalizzati

c) Al fine di agevolare l'istruttoria è consigliato allegare all'istanza ogni più utile informazione e documento a riprova del titolo dichiarato

d) La descrizione del diritto leso e del pregiudizio subito devono necessariamente scaturire dall'esistenza di un "diritto assoluto" in titolarità del soggetto, quali ad esempio il diritto ai segni dell'attività di impresa, il diritto al proprio nome e cognome e gli altri diritti riconosciuti dall'ordinamento

Testi a cura di

Luca Albertario luca.albertario@iit.cnr.it

Sonia Sbrana sonia.sbrana@iit.cnr.it

Daniele Pancrazi daniele.pancrazi@iit.cnr.it

Supervisione e Coordinamento

Valentina Amenta valentina.amenta@iit.cnr.it

Grafica del doc PDF sulle linee guida

Francesco Gianetti francesco.gianetti@iit.cnr.it